

Seconda Università degli studi di Napoli

REGOLAMENTO PORTALE WEB DI ATENEO

(emanato con D.R. n. 646 del 17 GIU 2013)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

1. Il portale web della Seconda Università degli Studi di Napoli è lo strumento dedicato all'informazione trasparente ed esauriente delle attività didattiche, scientifiche, organizzative ed amministrative dell'Ateneo, nonché alla promozione di iniziative coinvolgenti studenti, imprese e altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Il portale web rende inoltre disponibili servizi on line per gli studenti, il personale e gli altri utenti, garantendone la correttezza, l'aggiornamento e la fruibilità, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza e di miglioramento dei servizi.

Art.2

Norme generali per la pubblicazione dei documenti

1. Sono ammesse alla pubblicazione sul portale web solo le informazioni attinenti ai fini istituzionali dell'Ateneo.
2. Ogni pagina web pubblicata sul portale dovrà rispettare le norme di legge vigenti in materia e quanto statuito dal presente regolamento.
3. È vietata la pubblicazione di materiale che potrebbe pregiudicare la sicurezza delle strutture e/o del relativo personale (es. mappe dei locali non aperti al pubblico, indicazione della localizzazione di macchinari/attrezzature non destinate a uso pubblico).
4. È garantita: a) la trasparenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa, intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ateneo, allo scopo di favorire il controllo sul perseguimento della mission e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; b) la qualità delle informazioni riportate, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità

ai documenti originali in possesso dell'Ateneo; c) l'accesso civico, secondo quanto disposto dalla normativa in materia.

5. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità.

TITOLO II – PORTALE WEB DI ATENEO

Art. 3

Struttura e contenuti minimi del portale web di Ateneo

1. Il portale web è organizzato in sezioni e sotto-sezioni, in relazione alle informazioni, ai dati e ai documenti legati all'attività istituzionale dell'Ateneo che il Rettore, i Direttori delle strutture di cui si compone l'Ateneo, il Direttore Generale e/o il Dirigente Responsabile competente per materia sono tenuti a pubblicare o comunque ritengano utile diffondere.
2. Il portale web è destinato a contenere, in apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", le informazioni e i dati di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 4

Funzioni e ruoli per la gestione del portale web di Ateneo

1. In conformità alle linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, il processo di creazione e manutenzione del portale web di Ateneo vede coinvolti:
 - a) il Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito, individuato con apposito provvedimento tra coloro che hanno cognizione del processo di produzione dei contenuti, con il compito di aggiornare i contenuti pubblicati;
 - b) il Referente responsabile dei sistemi informativi di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. (Codice dell'amministrazione digitale), cui è demandata l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'Amministrazione, e che cura tutte le iniziative connesse al rispetto della L. 9 gennaio 2004 n. 4 e successivi decreti attuativi;
 - c) l'Addetto stampa, che assicura il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni. L'addetto stampa provvede inoltre a organizzare,

tenuto conto delle finalità e delle strategie dell'Ateneo, l'informazione verso i media, verso le altre istituzioni e verso i fruitori dei servizi. È responsabile di tutti i flussi informativi di carattere generale (pubblicità, messaggi istituzionali, ecc.), interni ed esterni, dell'Ateneo;

- d) l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), individuato in conformità all'art.11, D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm., che garantisce l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione; l'U.R.P. agevola l'utilizzo dei servizi offerti anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative ed amministrative e la presentazione delle strutture e dei compiti dell'Ateneo;
 - e) i Webmaster che rappresentano i gestori del portale web, con il compito di coadiuvare gli utenti a comprendere in che modo si possono presentare le informazioni e come vi si può accedere e, successivamente, di implementare le soluzioni a supporto.
2. I Dirigenti competenti per materia, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
 3. Il Responsabile per la trasparenza segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi legali di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice politico dell'Ateneo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 5

Attuazione del Programma per la trasparenza e l'integrità

1. In attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adottato con D.R. 28 ottobre 2011 n. 1399, ciascuno dei Responsabili di cui alle tabelle A e B del citato Programma è tenuto alla pubblicazione dei documenti ivi indicati secondo i tempi e la collocazione dallo stesso stabiliti.
2. Il Responsabile per la trasparenza, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, verifica il corretto adempimento di quanto stabilito al comma precedente, segnalando tempestivamente ai Responsabili interessati eventuali omissioni, errori o anomalie da correggere.

Art. 6

Standard grafici del portale web di Ateneo

1. Il delegato del Rettore per la comunicazione e l'immagine, coadiuvato dall'addetto stampa di Ateneo, individua gli standard necessari per la pubblicazione delle informazioni di cui ai precedenti articoli e ne cura la verifica ed il controllo, segnalando tempestivamente ai Responsabili interessati eventuali omissioni, errori o anomalie da correggere.

Art.7

Procedura per la pubblicazione delle informazioni e dei dati

1. Il Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti, nonché gli eventuali ulteriori Responsabili di cui alle tabelle A e B del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ognuno per la parte di rispettiva competenza, individuano uno o più Responsabili del procedimento di pubblicazione di cui all'art. 3.
2. Il Responsabile del procedimento di pubblicazione, previa autorizzazione da parte degli Organi e/o Responsabili di cui al comma precedente, inserisce e/o aggiorna le informazioni e i dati da pubblicare negli spazi web del Portale appositamente dedicati e ne indica la tempistica. A tal fine i webmaster di cui all'art. 4 provvedono a porre in essere gli adempimenti tecnici necessari per consentire la predetta pubblicazione.
3. Il Responsabile del procedimento di pubblicazione, inoltre, provvede a informare il Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti e/o gli eventuali ulteriori Responsabili di cui alle tabelle A e B del predetto Programma, per quanto di rispettiva competenza, in merito:
 - al contenuto informativo minimo delle pagine web di loro competenza;
 - ai dati, alle informazioni, agli atti e ai provvedimenti amministrativi di interesse generale per l'utenza che possono essere pubblicati sulle pagine web, previa verifica e opportuni contatti con gli altri dirigenti e responsabili degli uffici onde evitare duplicazioni o non corrispondenza delle informazioni sul sito web di ateneo;
 - agli obblighi di informativa e/o acquisizione del consenso degli interessati in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della privacy;
 - alla verifica preventiva della sussistenza delle condizioni previste per la pubblicazione ai sensi della normativa vigente.
4. Nel caso in cui sia necessario pubblicare sul portale web di Ateneo documenti ufficiali di competenza di altri enti od altre strutture dell'Ateneo, deve essere espressamente indicata la fonte di produzione del documento pubblicato, segnalando ove possibile il collegamento al competente sito.

Art.8

Creazione di nuove pagine del portale web di Ateneo

1. La creazione delle nuove pagine web del portale di Ateneo deve essere preventivamente autorizzata dal Referente responsabile di cui all'art. 4, co. 1, lett. b).
2. La progettazione, la gestione logica e fisica di nuove pagine web del portale di Ateneo, la messa a punto, ove necessario, di procedure standardizzate per la redazione di pagine web e il relativo aggiornamento sono realizzati da due o più webmaster di cui all'art. 4, co. 1, lett. e), individuati con apposito provvedimento rettorale, dei quali:
 - uno responsabile dell'area generale ed amministrativa;
 - uno responsabile dell'area di ricerca e didattica.

Art.9

Aggiornamento del portale web di Ateneo

1. Entro il 30 giugno di ogni anno è effettuato un controllo generale sul portale web di Ateneo al fine di verificarne la coerenza organizzativa dei contenuti, il rispetto dell'architettura del sito e l'aggiornamento costante delle informazioni pubblicate, fermo restando il compito dei responsabili del procedimento di pubblicazione di aggiornare i dati ogniqualvolta ciò sia necessario.
2. Il controllo di cui al precedente comma è effettuato congiuntamente da tutti i Responsabili del procedimento di pubblicazione, ognuno per la parte di propria competenza, dal Referente per l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, dal Responsabile dei sistemi informativi di cui all'art. 17 CAD, dal delegato del Rettore per la comunicazione e l'immagine, dall'Addetto stampa e dall'U.R.P.
3. La verifica del portale web di Ateneo è effettuata anche tenendo conto delle rilevazioni relative al grado di soddisfazione degli utenti in ordine all'utilizzo del portale di Ateneo e dei servizi on line.
4. I webmaster di cui all'art. 8, co. 2, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono a revisionare le pagine web del portale, onde consentire ai Responsabili del procedimento di pubblicare gli adempimenti di competenza.

TITOLO III – PORTALE WEB DI DIPARTIMENTI, CENTRI, SCUOLE ED ALTRE STRUTTURE DI ATENE0

Art.10

Siti web delle strutture decentrate - responsabilità

1. I Dipartimenti, i Centri, le Scuole ed ogni altra Struttura prevista dallo statuto di Ateneo

pubblicano le informazioni relative ai propri organi e alle proprie strutture di didattica e di ricerca e alle connesse attività utilizzando il modello di portale di Dipartimento/Struttura appositamente predisposto e raggiungibile sia dal portale di Ateneo mediante appositi link, sia in maniera autonoma attraverso il seguente indirizzo: www.nome_del_dipartimento_o_struttura.unina2.it.

2. I Responsabili delle Strutture decentrate:
 - hanno la responsabilità esclusiva di quanto pubblicato sul proprio sito;
 - garantiscono il controllo e l'aggiornamento delle informazioni di propria competenza e degli eventuali servizi online erogati.
3. I Responsabili delle Strutture decentrate, in via generale, evitano duplicazioni di documenti ufficiali (bandi, graduatorie, ecc.) di competenza dell'Ateneo o di altre strutture della Seconda Università degli Studi di Napoli o di altri enti. In caso contrario, ove ritengano necessario procedere alla pubblicazione di siffatti documenti, i Responsabili delle Strutture decentrate hanno cura di verificare che tali informazioni coincidono con quelle originali.
4. Per tali finalità, i Responsabili delle Strutture decentrate individuano, con provvedimento formale notificato al Rettore, un Responsabile del procedimento di pubblicazione, con funzioni analoghe a quelle previste dall'art. 4, co. 1, punto 1.

Art.11

Contenuti minimi dei siti web delle Strutture

1. I siti web dei Dipartimenti o dei Centri ovvero le pagine del portale di Ateneo agli stessi dedicate contengono almeno:
 - a) i bandi emessi dalle relative strutture;
 - b) i regolamenti interni delle singole strutture;
 - c) il collegamento a informazioni di competenza di altre strutture dell'Ateneo di interesse per i docenti e per gli studenti (Amministrazione, Dipartimento, Centro, etc.);
 - d) l'ubicazione, i recapiti e gli orari di apertura delle sedi del Dipartimento o del Centro;
 - e) l'elenco dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento o al Centro con i relativi recapiti ed orari di ricevimento; i dati relativi alle qualifiche e afferenze dei docenti e alla titolarità di insegnamenti, moduli didattici o di progetti di ricerca, ecc., devono essere coincidenti con i dati in possesso degli Uffici amministrativi centrali abilitati alla diffusione di tali dati;
 - f) informazioni riguardanti l'offerta didattica che siano allineate a quelle trasmesse

- dall'Amministrazione Centrale al MIUR;
- g) informazioni riguardanti le modalità di svolgimento delle attività didattiche, inclusi i calendari delle lezioni con l'indicazione delle aule, le sessioni di esame, i titolari degli insegnamenti, la suddivisione in cattedre e le commissioni di esame;
 - h) informazioni riguardanti le attività di tutorato;
 - i) ogni altra informazione relativa alla didattica o alla ricerca richiesta da leggi, decreti o disposizioni ministeriali.
2. I siti web dei Dipartimenti o dei Centri ovvero le pagine del portale di Ateneo agli stessi dedicate possono contenere anche:
- a) informazioni su congressi ed eventi organizzati dai Dipartimenti o dai Centri;
 - b) ulteriori informazioni riguardanti l'offerta didattica e le attività di ricerca;
 - c) ogni informazione e servizio legata all'attività istituzionale dei Dipartimenti o dei Centri che il Responsabile di Struttura ritenga utile rendere disponibile *on line*;
 - d) banner pubblicitari, al fine di incrementare le entrate, le cui caratteristiche grafiche dovranno rispettare gli standard stabiliti dal delegato del Rettore per la comunicazione e l'immagine ed i cui contenuti non dovranno contenere messaggi politici, o contrari alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume ovvero contrari alle finalità istituzionali dell'Ateneo.
3. I Responsabili dei Dipartimenti o dei Centri che ritengano necessario un riferimento sul portale web di Ateneo a specifici contenuti pubblicati sui propri siti, ne fanno esplicita richiesta al Referente responsabile di cui all'art. 4, co. 1, lett. b) del presente regolamento che ne autorizza l'inserimento per la durata indicata nella richiesta.

TITOLO IV – NOTE TECNICHE E NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 *Note Tecniche*

1. Il portale di Ateneo è installato su di un server gestito, dal punto di vista tecnico, per mezzo di amministratori di sistema e ubicato presso la sala macchine del CEDA.
2. Gli amministratori di sistema, individuati con apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e dal Provvedimento "Amministratori di sistema" del 27 novembre 2008 del Garante per la protezione dei dati personali, pongono in essere le operazioni periodiche di salvataggio dei dati e dei programmi e i controlli per la sicurezza nell'accesso al server che ospita il portale web di Ateneo.

3. Le analoghe operazioni periodiche di salvataggio dei dati e dei programmi e i controlli per la sicurezza nell'accesso al server che ospita i siti web delle strutture decentrate di Ateneo di cui al precedente art. 11 sono curate dal referente tecnico/amministratore di sistema individuato con provvedimento formale del Responsabile della Struttura.
4. I documenti, le nuove pagine, nonché i contenuti da pubblicare devono rispondere ai principi di accessibilità e fruibilità. I documenti inoltre devono rispondere ai criteri di non modificabilità, formato standard (es. PDF/A) e dimensione contenuta.
5. Il portale di Ateneo ed i siti delle strutture decentrate rispondono ai requisiti tecnici di cui al DM 8 luglio 2005 ed in particolare prevedono:
 - a) uno spazio informativo che mette a disposizione sistemi coerenti di navigazione, menu contestuali, menu aggiuntivi e la mappa del sito;
 - b) la possibilità di ingrandire il carattere delle pagine web anche mediante la definizione in misure percentuali dei font utilizzati.

Art.13

Norme finali e transitorie

1. Entro tre mesi dalla data del decreto di emanazione del presente regolamento, il Rettore e i Responsabili delle Strutture decentrate (Dipartimenti, Centri, Scuole ed ogni altra Struttura prevista dallo statuto di Ateneo) provvedono a dismettere gli attuali siti istituzionali e ad adottare il modello di portale di Dipartimento/Struttura di cui all'art. 10, co.1.
2. È fatta salva la possibilità, per garantire la continuità nella consultazione delle informazioni già pubblicate, di tenere in linea, contestualmente ai nuovi, i siti attualmente in uso per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in esercizio del nuovo portale. Tali siti saranno indirizzati dai nuovi portali web dell'Ateneo e delle Strutture con indicazioni del tipo "...per le informazioni pubblicate prima del gg/mm/aaaa vai al vecchio sito...".
3. L'applicazione del presente Regolamento non comporta oneri aggiuntivi.

Sezione "Amministrazione Trasparente"

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a
	Atti generali	Art. 12, c. 1, 2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1, 2, 5 Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2
Organismo Indipendente per Valutazione	Art. 10, c. 8, lett. c	

Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b

	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere pubbliche		Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39
Informazioni ambientali		Art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
Altri contenuti		